



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

U-FC/2016
Circ. n° 665/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini e alle
Federazioni e/o Consulte
Degli Ingegneri

LORO SEDI

OGGETTO: Trattamento ai fini IVA dei corsi di formazione professionale continua svolti dal CNI, dagli Ordini Provinciali, dalle associazioni di iscritti ad Albi o da altri soggetti privati che ricevono l'autorizzazione dal CNI, nei confronti degli iscritti agli Albi.

Si fa seguito alla risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito ad un interpello presentato dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, per evidenziare di seguito alcune note di dettaglio che centrano l'attenzione sul trattamento ai fini IVA dei corsi di formazione professionale continua svolti dai Consigli Nazionali, dagli Ordini territoriali e dalle associazioni degli iscritti ad Albi o da altri soggetti privati (di seguito Provider) che ricevono l'autorizzazione dal C.N.I., nei confronti degli iscritti all'Albo.

Si precisa, a tale proposito, che la presente Circolare specifica alcune argomentazioni contenute nella Circ. 352/XVIII Sess. del 3/4/2014 emanata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri avente ad oggetto "Attività di formazione svolta dall'Ordine Provinciale - rilevanza fiscale". Tale documento ha preso in esame, in modo ampio, la complessiva soggezione alla normativa tributaria - ovvero relativa sia alle imposte dirette che indirette - delle attività "profit", tra cui la formazione continua, non entrando nel merito dello specifico regime di esenzione, ai soli fini IVA, cui le prestazioni di formazione potevano accedere. In particolare la circolare ha inteso fornire una panoramica più ampia sulle obbligazioni amministrativo contabili connesse alle attività commerciali, distinguendo, ai fini Iva solamente i regimi di imponibilità e di esclusione, correlando questi ultimi alla presenza di

un'attività cosiddetta "profit" o meno. Con la presente nota si intende, al contrario, centrare l'attenzione sullo specifico regime IVA cui soggiacciono le prestazioni di formazione rese dagli Ordini territoriali agli iscritti, nell'ambito delle prescrizioni richiamate nel *Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale pubblicato* nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013 e dalle Linee di indirizzo derivanti da attività di formazione esercitata a favore di terzi adottate dal CNI nella seduta del 13/12/2013.

Più in dettaglio è apparso opportuno esplicitare meglio le condizioni che abilitano l'accesso alla esenzione dall'IVA di tali prestazioni, richiamando anche recenti pronunce ad interpelli sui quali si è espressa l'Agenzia delle Entrate.

L'art. 10, comma 1, numero 20) del DPR n. 633/1972 prevede l'esenzione dell'IVA per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni e da ONLUS.

Il beneficio dell'esenzione dall'IVA è subordinato al verificarsi di due requisiti:

1. uno di carattere *oggettivo*, stabilendo che le prestazioni devono essere di natura educativa o didattica, compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
2. l'altro di carattere *soggettivo*, prevedendo che le prestazioni stesse devono essere rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda l'individuazione del requisito oggettivo, è facile stabilire il verificarsi dello stesso sia ai corsi formativi tenuti dagli Ordini territoriali sia a quelli tenuti dai Provider (a fronte dell'autorizzazione allo svolgimento di attività di formazione permanente continua rilasciata dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale), in quanto trattasi in entrambi i casi di attività formativa destinata agli iscritti ad Albi professionali così come richiesto dall'articolo del Testo Unico dell'IVA sopra menzionato.

Con riferimento, invece, all'individuazione del requisito soggettivo, nel corso degli anni l'Agenzia delle Entrate si è espressa più volte (si vedano le Risoluzioni ministeriali nn. 53/E/2007, 308/E/2007 e la 47/E/2011 e la Circolare ministeriale 22/E/2008), sottolineando che il regime di esenzione è applicabile a qualsiasi organismo svolgente attività di formazione, sempre che lo stesso abbia ottenuto il riconoscimento da parte di una Pubblica Amministrazione ovvero sia sottoposto al controllo del Ministero

competente, e che il riconoscimento debba riguardare specificatamente il corso educativo/didattico che si intende realizzare.

Tanto premesso, si ritiene che per i corsi di formazione obbligatoria organizzati dagli Ordini territoriali, quando ricorrano le condizioni di coordinamento e gestione degli stessi possa considerarsi sussistente il requisito del riconoscimento richiesto dall'art. 10, comma 1, numero 20) del DPR n. 633/1972, in quanto trattasi di attività svolte sotto la vigilanza di una pubblica amministrazione, più precisamente del Ministero della Giustizia cui è affidata la vigilanza statale nell'ambito dell'esercizio delle professioni intellettuali.

Per ciò che riguarda i corsi di formazione svolti dai cosiddetti Provider, ovvero quei soggetti ai quali, ai sensi dell'art. 7 del regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, il CNI ha rilasciato l'autorizzazione a svolgere l'attività di formazione professionale continua, occorre evidenziare che l'individuazione dei soggetti idonei al rilascio di siffatto riconoscimento è stata, negli anni, oggetto di numerosi interventi da parte dell'amministrazione finanziaria. In particolare, le Risoluzioni ministeriali nn. 129/E/2001 e 205/E/2002, richiamando precedenti pronunce, hanno sintetizzato l'indirizzo interpretativo assunto in materia, secondo il quale "il riconoscimento può essere rilasciato anche da organismi diversi dalla pubblica amministrazione a condizione che gli stessi siano sottoposti a loro volta a vigilanza e controllo da parte del Ministero competente".

In considerazione di quanto sopra indicato, si ritiene che l'autorizzazione, il controllo e la vigilanza esercitati dal Consiglio Nazionale sui Provider, conferisca agli stessi il requisito del riconoscimento richiesto dall'art. 10, comma 1, n. 20 del DPR n. 633/1972 e, quindi, l'esenzione IVA sulle prestazioni aventi ad oggetto l'attività di formazione obbligatoria da questi svolte nei confronti di iscritti agli Albi professionali.

In estrema sintesi, pertanto, è possibile concludere che sia i corsi formativi tenuti dagli Ordini territoriali che quelli tenuti dai Provider, possono usufruire dell'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 1, numero 20, del DPR n. 633/1972, quando ricorrano e permangano nel tempo i requisiti oggettivo e soggettivo identificati dall'art. 10 del DPR 633/72.

Distinti saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

